



UNIONE EUROPEA



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE”

CALL

per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nelle aree di specializzazione S3

in attuazione dell’art.11 della L. 241/1990

INDICE

1. FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. TIPOLOGIA DEI PROGETTI
4. TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
5. SOGGETTI PROPONENTI
6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
7. SPESE AMMISSIBILI
8. DURATA DEGLI INTERVENTI
9. PERCORSO ATTUATIVO
10. TEMPISTICHE PREVISTE
11. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE
13. CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
14. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE PROGETTI
15. NEGOZIAZIONE
16. REGIME DI AIUTO
17. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
18. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
19. RINUNCIA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO
20. ISPEZIONI E CONTROLLI
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
22. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Allegato alla DGR 5245 del 31/05/2016

CALL PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO SPERIMENTALE VOLTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

art. 11 della Legge 241/1990

1. FINALITÀ

Con la presente iniziativa Regione Lombardia apre una call che, attraverso l'utilizzo del percorso semplificato previsto dall'art. 11 della Legge 241/90, volto a stimolare accordi negoziali pubblico-privato tra Regione Lombardia e altri enti (enti istituzionali pubblici, università, organismi di ricerca e/o imprese), intende favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del territorio lombardo.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

40 Meuro a valere sulle risorse del POR FESR 2014 – 2020 – Asse I - **Azione I.1.b.1.3** "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

3. TIPOLOGIA DEI PROGETTI

I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione, declinando l'integrazione degli obiettivi per il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione in termini di mercato ed impatto sulla competitività del territorio lombardo.

I progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione dovranno necessariamente riguardare le aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" approvata con DGR n. 1051/2013 e integrata con DGR n. 2146/2014 e DGR 3486/2015:

1. Aerospazio,
2. Agroalimentare,
3. Eco-industria,
4. Industrie creative e culturali,
5. Industria della salute,
6. Manifatturiero avanzato,
7. Mobilità sostenibile

declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi programmi di lavoro "Ricerca e innovazione" (DGR n. 2472/2014) e nelle 8 macrotematiche di sviluppo dell'area trasversale dello Smart Cities and Communities di cui alla DGR 3336 del 27/03/2015.

L'investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro.

4. TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Ad ogni progetto (la cui realizzazione sarà disciplinata da uno specifico Accordo per la Ricerca e l'Innovazione), può essere assegnato un contributo regionale massimo a fondo perduto di **4,5 Meuro**

L'intensità dell'agevolazione concedibile, a fondo perduto, potrà essere al massimo pari a quella prevista dal Reg. UE 651/2014 secondo la seguente ripartizione.

intensità di aiuto massima (ESL)	Micro/Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa	OdR
Ricerca industriale (ART. 25) Deve essere garantita la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca: <i>gli organismi di ricerca devono sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno diritto a pubblicare i risultati della propria ricerca</i>	60%	60%	60%	60%
Sviluppo sperimentale (ART. 25) (in caso di collaborazione effettiva tra imprese: A) per le grandi imprese collaborazione con almeno una PMI B) tra un'impresa e un organismo di ricerca)*	40%	40%	40%	40%
Innovazione per le PMI (ART. 28)	50%	50%	Non previsto	Non previsto
Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ART. 29) <i>Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili</i>	50%	50%	15%	Non previsto

5. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione partenariati formalizzati in Aggregazioni - precedentemente alla presentazione della domanda, costituite da almeno 2 soggetti, autonomi tra di loro, minimo due soggetti di cui almeno una impresa e un organismo di ricerca e/o università.

Ai fini della presente call si intendono autonomi i soggetti ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Mandatario dell'aggregazione può essere solo una delle imprese partecipanti dell'aggregazione stessa.

Le imprese non devono rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Il partner impresa può presentare un'unica domanda a valere sulla call.

Le **imprese** devono risultare in attività alla data di presentazione della proposta progettuale e possedere i seguenti requisiti:

- avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione del contributo;
- non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 , né essere operante nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014;
- essere regolarmente iscritte e costituite al registro imprese;
- le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

Gli **Organismi di ricerca** devono possedere, al momento della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) avere Sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione del contributo;
- b) essere registrati nel sistema regionale Questio;
- c) conformemente alle prescrizioni dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora un Organismo di ricerca non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo ma all'interno dello Stato Italiano, tale soggetto potrà essere considerato ammissibile qualora il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non sia superiore ad un massimo del 15% del totale delle spese ammesse a valere sul Progetto.

I partner organismi di ricerca devono assumere almeno il 10% delle spese totali ammissibili.

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I progetti dovranno essere realizzati e avere ricaduta nel territorio della Regione Lombardia.

7. SPESE AMMISSIBILI

I costi ammissibili devono essere ricondotti agli obiettivi (Ricerca e Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, in funzione delle tipologie di intervento previste dal Reg. UE 651/2014 come dettagliato nella seguente tabella:

	Art. 25 Ricerca industriale Sviluppo sperimentale	Art. 28 Innovazione a favore di PMI	Art. 29 Innovazione dei processi e dell'organizzazione
spese di personale: <i>Rendicontabili, in base alla DGR 4664/2015, con costi standard orari pari a 30,58 euro per le imprese ed a 35,47 euro per gli organismi di ricerca</i>	X ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto.		x
costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga		X (il personale non deve essere dipendente del partner)	

attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale			
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto	<p>X</p> <p>Min. 50% tot. Costi ammissibili</p> <p>se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p>		<p>X</p> <p>Min. 50% tot. Costi ammissibili</p>
costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto	<p>X</p> <p>Max. 10% tot. Costi ammissibili</p> <p>sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p>		<p>X</p> <p>Max. 10% tot. Costi ammissibili</p>
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto	X		
costi della ricerca contrattuale, le competenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato			X
Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali		X	
Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione		X	
Spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al Progetto, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;	<p>X</p> <p>rendicontate forfettariamente, di un valore massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.</p>		<p>X</p> <p>rendicontate forfettariamente per di un valore massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.</p>

Non sono in ogni caso ammissibili costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione, adeguamenti ad obblighi di legge, manutenzione di impianti e macchinari, servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti.

Le spese si ritengono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda.

8. DURATA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi.

9. PERCORSO ATTUATIVO

Il percorso sperimentale attuativo degli Accordi per la Ricerca, Sviluppo e l'innovazione si sviluppa come segue:

- a) approvazione della call oggetto del presente atto e apertura della stessa
- b) ammissibilità e valutazione comparativa dei progetti presentati sulla base dei criteri predeterminati nella call
- c) decreto che approva i progetti eleggibili alla negoziazione
- d) Negoziazione
- e) stipula accordo ex art. 11 L. 241/1990
- f) valutazione dei risultati in itinere e/o a conclusione del progetto
- g) erogazione del contributo

In caso di esito positivo della fase di negoziazione e definizione dell'Accordo, ovvero raggiunto il consenso unanime dei rappresentanti dell'aggregazione, Nucleo di Valutazione e altri soggetti eventualmente coinvolti, l'Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti dei Soggetti beneficiari, di Regione Lombardia e di eventuali altri partner.

Lo schema di accordo è approvato con provvedimento di Regione Lombardia.

10. TEMPISTICHE PREVISTE

Periodo di presentazione delle domande	Termine per approvazione degli esiti della valutazione	Termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi
dal 15 giugno 2016 al 29 settembre 2016	30 gennaio 2017	30 maggio 2017

11. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale deve sviluppare i seguenti contenuti:

1. Tipologia di intervento proposto e declinazione degli obiettivi di Ricerca e Sviluppo e di quelli di Innovazione;
2. Descrizione delle azioni anche in termini di risultati attesi;
3. Identificazione degli impatti sul sistema territorio che potranno generarsi dopo la realizzazione dell'intervento, anche in termini di grado di innovatività rispetto allo stato dell'arte, e coerenza con le strategie regionali;
4. Individuazione dell'ambito di intervento scelto tra le aree di specializzazione della S3 regionale;

5. Identificazione dell'area su cui insiste e/o dovrà insistere l'intervento;
6. Descrizione dei partner e delle rispettive attività, evidenziando esperienze acquisite relative alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; attività di ciascun partner;
7. Tempistica per la realizzazione dell'intervento;
8. Budget del progetto con descrizione della dimensione dell'investimento, importo del contributo richiesto e del cofinanziamento garantito con dettaglio rispetto a ogni partner.
9. Modalità di sfruttamento e disseminazione dei risultati conseguiti

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Siage (www.siage.regione.lombardia.it) nelle tempistiche sopra indicate.

I soggetti partecipanti all' Aggregazione proponente il progetto devono:

- registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo;
- profilarsi mediante l'inserimento delle proprie informazioni sul predetto sito;
- attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della domanda;

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo Siage è ad esclusiva cura e responsabilità dell' aggregazione richiedente.

Ai fini della partecipazione alla Call, ciascun soggetto facente parte dell'aggregazione dovrà, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema informativo SiAge:

- a) informazioni generali relative all'impresa e all'Organismo di ricerca richiedente;
- b) per i Partner imprese dell'aggregazione, le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (n. dipendenti in termini di ULA, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate);
- c) le informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- d) eventuale delega ad un soggetto esterno incaricato per la gestione della pratica;
- e) i dati e le informazioni relative al Progetto che si intende presentare (Scheda Tecnica di Progetto);
- f) le indicazioni relativamente alle spese totali ammissibili per Partner e per Progetto suddivise per attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale e/o di innovazione e/o per Infrastrutture di ricerca.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il rappresentante legale del soggetto mandatario dell'aggregazione, che dovrà sottoscrivere con apposizione di firma telematica la domanda, dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema informativo mediante apposizione di firma telematica da parte del Partner caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- copia dell'atto di costituzione dell'aggregazione e del mandato collettivo speciale con rappresentanza
- per gli organismi di ricerca, copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con quanto richiesto dal Bando;
- eventuale delega al soggetto esterno da contattare per la gestione dei rapporti del Progetto con Regione Lombardia

- dichiarazione, laddove applicabile ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva.

La documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità è costituita da:

- copia dell'atto di costituzione dell'aggregazione e copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito al soggetto mandatario;
- Proposta progettuale

13. CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Non sono compatibili con la partecipazione alla call i progetti caratterizzati da conflitto di interesse in attuazione del D.Lgs n. 39/2013.

14. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE PROGETTI

La valutazione sarà effettuata sulla base di una procedura valutativa a graduatoria che prevede, oltre a un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei dati soggettivi e della completezza documentale), una valutazione di merito.

I progetti presentati saranno selezionati sulla base dei criteri (di ammissibilità, di valutazione, di premialità) relativi all'Asse 1 Azione **1.1.b.1.3**, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella seduta del 12 maggio 2015.

I criteri di ammissibilità riguardano:

- Requisiti dei proponenti;
- Conformità della domanda rispetto alle procedure e ai tempi richiesti per la presentazione della domanda;
- Requisiti della proposta progettuale (investimento minimo del progetto, localizzazione dell'intervento, coerenza con la S3)

I criteri di valutazione vengono declinati come segue:

Criterio	Elemento di valutazione	Punteggio attribuibile (0-100)
1. Qualità del progetto	<u>congruità</u> degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione <u>rilevanza</u> : rispondenza rispetto alle finalità strategiche indicate nella call <u>qualità</u> : chiarezza degli obiettivi del progetto e risultati attesi che devono essere quantificabili	0-35
2. grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi	<u>innovazione</u> : grado di innovatività assoluta rispetto allo stato dell'arte	0-20
3. Qualità del raggruppamento proponente anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione e qualità del team di progetto	<u>integrazione</u> : grado di relazione tra i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione <u>capacità dei proponenti</u> : tecnica-gestionale ed economico-finanziaria <u>qualità</u> del team di progetto	0-15
4. Impatto potenziale del progetto rispetto agli	<u>visione</u> : potenzialità del progetto di generare un impatto positivo	0-20

ambiti della S3, sul livello competitivo e sul livello di avanzamento tecnologico dei proponenti	<u>impatto territoriale</u> : capacità di favorire l'empowerment dell'ecosistema regionale dell'innovazione	
5. Sfruttamento e disseminazione dei risultati conseguiti	<u>messa in scala, diffusione e replicabilità</u> : possibilità di trasferimento dell'idea o della tecnologia prodotta	0-10
		0-100

Inoltre, i progetti saranno valutati rispetto ai seguenti criteri di premialità:

Criterio di premialità	Elemento di valutazione	Punteggio attribuibile (0-20)
1. Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi	Elemento valutabile per tutti i soggetti del partenariato	0-5
2. Presenza di sistemi di certificazione ambientale	Elemento valutabile per la presenza di certificazione ambientale da parte di 1 impresa del partenariato	0-5
3. Rilevanza della componente femminile e giovanile	<p>Elemento valutabile nell'ambito del team di progetto rispetto alla componente femminile</p> <p>Elemento valutabile nell'ambito del team di progetto rispetto alla componente giovanile (fino a 35 anni)</p>	<p>Max 10</p> <p><u>0-5 per componente femminile</u></p> <p>0=nessuna presenza</p> <p>2=presenza di un terzo</p> <p>3= presenza del 50%</p> <p>5=totalità dei componenti</p> <p><u>0-5 per componente giovanile</u></p> <p>0=nessuna presenza</p> <p>2=presenza di un terzo</p> <p>3= presenza del 50%</p> <p>5=totalità dei componenti</p>
4. Presenza di certificazioni di responsabilità sociale	Elemento valutabile per la presenza di certificazione di responsabilità sociale da parte di 1 impresa del partenariato	0-5

La valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata da apposito nucleo di valutazione con il supporto di esperti esterni in materia. Per essere ammessi al contributo i progetti devono ottenere un punteggio minimo pari a 70/100.

L'elenco dei progetti selezionati, ammissibili al finanziamento, sarà approvato con provvedimento regionale entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Entro i successivi 30 giorni i soggetti proponenti saranno invitati alla fase negoziale, con la specificazione, in riferimento a ciascuna proposta, degli elementi oggetto di negoziazione. La procedura negoziale si concluderà entro i successivi 90 giorni con la definizione dell'Accordo per la ricerca, sviluppo e/o l'innovazione da sottoscrivere tra tutti i soggetti coinvolti in cui saranno stabiliti gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto e i risultati attesi, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.

15. NEGOZIAZIONE

Costituiscono oggetto di negoziazione i seguenti elementi

- la percentuale di erogazione connessa ai risultati e agli stati di avanzamento,
- miglioramenti tecnici e progettuali su richiesta di regione Lombardia e del nucleo di valutazione che non comportino incrementi economici del contributo concedibile;
- eventuale coinvolgimento di altri soggetti e finanziatori nell'ambito del partenariato.

Gli accordi saranno sottoposti all'approvazione delle Parti, qualora ciò sia previsto nei Regolamenti di funzionamento delle Parti stesse.

Le proposte non coerenti con la finalità prevista nella call o con la strategia regionale saranno dichiarate non ammesse alla fase di valutazione.

Le domande pervenute con modalità diversa da quella sopra descritta fuori dal termine indicato saranno considerate irricevibili.

16. REGIME DI AIUTO

Gli eventuali finanziamenti verso le imprese o soggetti ammissibili che svolgono attività economiche nell'ambito di progetti/interventi finanziati attraverso la presente azione e in particolare attraverso gli accordi negoziali sono adottati ed attuati nel rispetto del regolamento UE di esenzione 651/2014.

Nell'ambito della predetta disciplina si richiamano gli articoli:

- **25** (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo),
- **28** (aiuti all'innovazione a favore delle PMI).
- **29** (aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione)

del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 1 par. 3 del Reg CE 651/2014 e quelle che abbiano ricevuto aiuti illegali, nonché le imprese in difficoltà (così come definite dallo stesso Regolamento 651/2014).

17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo verrà erogato al raggiungimento di specifici risultati definiti nella fase di negoziazione tra le Parti coinvolte, indicati nel contratto tra Regione Lombardia e il partenariato coinvolto.

Sono previste massimo tre tranches di erogazione che saranno oggetto di negoziazione in base agli stati di avanzamento concordati e alla specificità del progetto. L'erogazione del saldo finale è successiva alla valutazione da parte del Nucleo sopracitato dei risultati realizzati; a tal fine il Nucleo sarà integrato da un esperto diverso da quello che ha valutato l'ammissione al finanziamento del progetto.

Potrà essere valutata in fase negoziale la possibilità di concedere un'erogazione a titolo di anticipazione.

L'erogazione dell'intervento finanziario è subordinata alla dichiarazione del beneficiario/ soggetti dell'aggregazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.

18. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dall'agevolazione:

- al rispetto di tutte le condizioni previste nella presente Call e degli impegni formalizzati nell'Accordo per la ricerca ;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nel progetto presentato ;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla presente CALL e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- al riparto del contributo tra i diversi componenti dell'aggregazione sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascun componente come indicati nella domanda di contributo;
- a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a mantenere invariate fino alla conclusione del progetto le condizioni che hanno garantito l'attribuzione del punteggio di premialità di cui al punto 14.

19. RINUNCIA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO

I soggetti beneficiari qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo.

I soggetti beneficiari sono dichiarati decaduti dal contributo concesso qualora non venga raggiunto il 60% dell'importo dell'investimento complessivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti e dei risultati attesi indicati nel progetto ammesso, e nel caso di scioglimento dell'Aggregazione .

20. ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia, effettuerà controlli sui progetti finanziati, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario e dei soggetti che compongono l'aggregazione allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente dr. Ermanno Boccalari, presso la Direzione Generale Ricerca, Università e Open Innovation.

22. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione della presente call sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Università Ricerca e Open Innovation.

Responsabile esterno del trattamento dei Dati è Lombardia Informatica S.p.A nella persona del proprio legale rappresentante.

ALLEGATO ALLA CALL

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CATEGORIE DI AIUTO DI CUI AGLI ARTICOLI 25, 28 E 29 DEL REG. UE 651/2014

Confermati i principi generali del Reg. UE 651/2014 dall'art.1 all'art.12, nonché le definizioni pertinenti alla presente call di cui all'art. 2, al fine della valutazione istruttoria degli interventi proposti all'interno di progetti anche integrati rispetto alle tipologie di finanziamento, si applicano le seguenti disposizioni con riferimento a spese ammissibili, intensità di aiuto, finalità e condizioni per le categorie in esenzione considerate per il presente bando:

ai sensi dell'articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”:

1. La parte del progetto relativa alla ricerca e sviluppo deve riguardare le categorie ricerca industriale (comma 2, lettera b) e sviluppo sperimentale (comma 2, lettera c);
2. I costi ammissibili afferibili al presente articolo e riconosciuti ai sensi della presente misura devono rientrare nelle seguenti categorie:
 - ✓ spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (comma 3, lettera a);
 - ✓ costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (comma 3, lettera b);
 - ✓ costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (comma 3, lettera c);
 - ✓ costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (comma 3, lettera d)
 - ✓ Spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al Progetto, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (comma 3, lettera e);
3. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari a massimo 50% dei costi ammissibili per ricerca industriale e 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (comma 5 lettere b e c).
4. L'intensità di aiuto di cui al punto precedente può essere incrementata del 15% (in misura comunque non superiore ad un massimo del 60% dei costi ammissibili a valere su questa categoria) se la parte del progetto relativa alla ricerca e sviluppo prevede la collaborazione tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto a pubblicare i risultati della propria ricerca (comma 6, lettera b punto i); inoltre i risultati del progetto devono essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito (comma 6, lettera b punto ii).

ai sensi dell'articolo 28 “Aiuti all'innovazione delle PMI”:

1. I costi ammissibili afferibili al presente articolo e riconosciuti ai sensi della presente misura devono rientrare nelle seguenti categorie:

- ✓ Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (comma 2, lettera a)
 - ✓ costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale (comma 2 lettera b)
 - ✓ Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione (comma 2, lettera c)
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili di cui al punto precedente.

ai sensi dell'articolo 29 “Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione”:

1. Possono essere concessi aiuti alle grandi imprese per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione solo se tali imprese collaborano con le PMI nell'ambito di tale attività e se le PMI sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili di cui al punto successivo (comma 2);
2. I costi ammissibili afferibili al presente articolo e riconosciuti ai sensi della presente misura devono rientrare nelle seguenti categorie:
 - ✓ Spese di personale (comma 3 lettera a)
 - ✓ costi relativi a strumentazione, attrezzature e immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (comma 3 lettera b)
 - ✓ costi per la ricerca contrattuale, le competenze, costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (comma 3 lettera c)
 - ✓ Spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al Progetto, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (comma 3 lettera d);

L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili di cui al punto precedente per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili di cui al punto precedente per le PMI (comma 4).